




Depositato in Data 26.06.2023



## PROGETTO DI LEGGE PER IL DIRITTO ALL'ACQUA E ALL'ENERGIA

### TITOLO I

#### Disposizioni generali

##### **Art.1**

*(Diritto all'energia e all'acqua)*

1. La Repubblica di San Marino riconosce e garantisce come diritto di ogni persona umana l'accesso ad energia elettrica e acqua potabile in quantità sufficienti al soddisfacimento dei propri bisogni essenziali;
2. La Repubblica di San Marino promuove nei rapporti internazionali e negli organismi multilaterali di cui fa parte il riconoscimento del diritto all'acqua e all'energia; lo Stato adotta le attività volte all'attuazione dello stesso nel proprio Territorio.

##### **Art.2**

*(Definizione degli obiettivi strategici)*

1. Per garantire il diritto all'energia elettrica, la Stato ne promuove l'utilizzo razionale, il risparmio e attua politiche di sovvenzionamento idonee a garantirlo anche a chi è sprovvisto di mezzi economici sufficienti; parallelamente, persegue l'obiettivo strategico dell'autonomia energetica, così articolata:
  - a. Nel breve-medio periodo, relativa: condizione in cui la Repubblica ha accesso ad una quantità di energia pari o superiore al proprio fabbisogno, che viene raggiunta anche mediante la produzione di energia fuori dal Territorio; tale condizione è raggiunta allorché l'approvvigionamento energetico della Repubblica è in condizione di resilienza rispetto alle oscillazioni di mercato e lo Stato esercita forme di controllo economico-gestionale sugli impianti di produzione anche siti all'estero;
  - b. Nel medio-lungo periodo, compatibilmente con lo sviluppo tecnologico, la totale emancipazione dal gas naturale degli impianti domestici e produttivi;
  - c. Nel lungo periodo, compatibilmente con lo sviluppo tecnologico, assoluta: condizione in cui l'intero fabbisogno nazionale energetico è garantito da impianti di produzione energetica interna al Territorio su cui lo Stato esercita il controllo economico-gestionale.
2. Per garantire il diritto all'acqua potabile anche in momenti di crisi, la Repubblica ne promuove l'utilizzo razionale, il risparmio e attua politiche di sovvenzionamento idonee a garantirlo anche a chi è sprovvisto di mezzi economici sufficienti; in parallelo, e compatibilmente alle risorse acquifere presenti in Territorio, persegue l'obiettivo strategico della sicurezza idrica mediante la realizzazione di strutture e infrastrutture per l'accumulo di riserve idriche sufficienti a sostituire ovvero integrare l'approvvigionamento esterno in situazione di siccità o di difficoltà di approvvigionamento;
3. L'obiettivo strategico dell'autonomia energetica è perseguito mediante la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER); gli obiettivi strategici di cui al presente articolo sono



perseguiti nel rispetto dell'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di ogni altro accordo o convenzione internazionale per la tutela dell'ambiente e il contrasto ai cambiamenti climatici sottoscritto dalla Repubblica.

### **Art.3**

*(Tutela dell'ambiente e della sicurezza nazionale)*

1. Gli impianti di produzione di energia dovranno essere installati con criteri tali da non compromettere il patrimonio ambientale, storico, culturale e paesaggistico della Repubblica nonché la salute dei cittadini. Detti criteri, per quanto non già previsto dalla normativa vigente, vengono fissati con apposito Decreto Delegato da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore;
2. Gli impianti di produzione all'interno del Territorio dovranno essere adeguatamente sorvegliati e la loro collocazione diffusa in modo da impedire che un singolo evento avverso possa ridurre significativamente le capacità di produzione interna alla Repubblica.

### **Art.4**

*(Agevolazioni economiche)*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Congresso di Stato emana apposito decreto delegato per l'incentivazione alla totale elettrificazione degli impianti domestici con l'obiettivo di perseguire una graduale emancipazione della Repubblica dalla dipendenza da gas naturale;
2. Le attività economiche che effettuano (o abbiano effettuato nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del presente provvedimento) investimenti pari o superiori ad € 5 milioni per la produzione industriale e la ricerca di impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono sottoposte ad un'aliquota proporzionale agevolata sulla tassazione degli utili pari al 5% per dieci anni; il Congresso di Stato emana entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge apposito decreto delegato per normare questa fattispecie.

## **TITOLO II**

### Disciplina della Società di Produzione Energetica Sammarinese

### **Art.5**

*(Costituzione della Società di Produzione Energetica Sammarinese)*

1. È istituito la Società di Produzione Energetica Sammarinese (brevemente SPES) di proprietà dell'Eccellentissima Camera;
2. Lo Stato mediante SPES persegue le finalità dell'autonomia energetica attraverso l'installazione e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica all'interno e/o all'esterno del Territorio;
3. SPES, nella sua attività, concilia le proprie finalità strategiche di utilità pubblica con la profittabilità degli investimenti;



4. Il Congresso di Stato ne promulga lo Statuto mediante apposito Decreto Delegato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, nel rispetto dei criteri e dello spirito di questo provvedimento.

#### **Art.6**

##### *(Composizione societaria di SPES)*

1. Con il fine di coinvolgere l'intero tessuto sociale sammarinese nel perseguimento dell'obiettivo strategico di cui al secondo articolo e aumentare la mole finanziaria degli investimenti, l'Ecc.ma Camera promuove una partecipazione mista di SPES mediante la partecipazione popolare;
2. L'Ecc.ma Camera mantiene sempre controllo della maggioranza assoluta delle azioni di SPES.

#### **Art.7**

##### *(Partecipazione popolare)*

1. Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento popolare nell'attività di SPES, l'Ecc.ma Camera entro cinque anni dalla costituzione della società procede ad aumenti di capitale dello stesso mediante una o più emissioni di nuove partecipazioni da vendersi a favore di soggetti privati, nei limiti di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo che precede;
2. L'emissione di tali partecipazioni è regolata da apposito decreto delegato, che dovrà prevedere:
  - a. una prima asta, aperta soltanto ai cittadini sammarinesi e ai cittadini forensi residenti in Repubblica o a persone giuridiche da essi possedute;
  - b. una seconda asta libera.
3. Al fine incentivare la più ampia partecipazione popolare, le partecipazioni verranno immesse sul mercato con un taglio di partenza non superiore ad € 1.000,00;
4. Nessuna persona fisica può possedere più del 3% delle azioni di SPES; persone giuridiche di diritto privato possono detenere più del 3% delle azioni di SPES previa autorizzazione della Terza Commissione Consiliare Permanente. Tali vincoli non si applicano ai soggetti di diritto pubblico sammarinese o a quelli di diritto privato se controllati dall'Ecc.ma Camera.
5. I dividendi, in deroga alla normativa vigente, sono tassati – inclusi quelli di spettanza dell'Ecc.ma Camera - con un'aliquota proporzionale pari al 5%, che viene trattenuta alla fonte da SPES, la quale ne conferisce:
  - a. Un quinto all'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, con vincolo di destinazione al finanziamento di attività di ricerca in merito ai cambiamenti climatici e alla transizione ecologica;
  - b. Due quinti all'Ecc.ma Camera, con vincolo di destinazione in apposito capitolo di bilancio dedicato al sovvenzionamento energetico di famiglie a basso reddito;
  - c. Due quinti all'Ecc.ma Camera, con vincolo di destinazione in apposito capitolo di bilancio dedicato al finanziamento di quanto previsto dal precedente articolo quinto.



### **Art.8**

*(Consiglio di Amministrazione di SPES)*

1. SPES è gestita da un Consiglio di Amministrazione;
2. Il CdA di SPES è regolato dallo Statuto di SPES, che dovrà prevedere:
  - a. un numero di membri non superiore a cinque, compreso il presidente, da selezionarsi per esperienza e competenze idonee all'oggetto sociale di SPES;
  - b. La rappresentanza dell'opposizione consiliare;
  - c. Durata del mandato per gli amministratori pari a tre anni, con possibilità di proroga;
  - d. Requisiti professionali per gli amministratori idonei all'ambito dell'attività di SPES.
3. Annualmente il CdA di SPES relaziona alla Terza Commissione Consiliare Permanente circa l'attività della Società.

### **Art.9**

*(Prerogative di AASS)*

1. L'AASS, in quanto proprietà esclusiva dell'Ecc.ma Camera e monopolista dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica, ha diritto di prelazione sull'energia prodotta dagli impianti di SPES;
2. Le transazioni fra SPES e AASS sono esentasse.

### **Art.10**

*(Convenzionamento fra Stato e SPES)*

1. Il Congresso di Stato ha facoltà di stipulare apposite convenzioni con SPES che prevedano la concessione del diritto di utilizzo di superfici di proprietà dell'Ecc.ma Camera;
2. SPES è tenuta ad utilizzare le superfici di cui al comma precedente per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
3. Le convenzioni di cui al presente articolo sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Grande e Generale.

### **Art.11**

*(Convenzioni fra SPES e privati)*

1. SPES ha facoltà di stipulare apposite convenzioni con soggetti privati per l'utilizzo di superfici di loro proprietà finalizzate alla realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili;
2. Nell'ambito di convenzionamenti con persone fisiche private residenti in Territorio per la realizzazione di impianti su superfici di loro proprietà, SPES – a parità di convenienza produttiva ed economica – è tenuta a dare precedenza ai soggetti con reddito familiare pro-capite più basso. In coerenza a tale principio di solidarietà sociale, il Congresso di Stato – con propria delibera – può fissare differenti indicatori di ricchezza.



3. SPES ha facoltà di richiedere agli interessati ovvero, previa loro autorizzazione, alla Pubblica Amministrazione la documentazione necessaria all'attività di cui al comma che precede, fermo restando che il suo utilizzo avviene esclusivamente per le finalità di cui al presente articolo e nel rispetto della normativa sulla riservatezza.

### TITOLO III

#### Disposizioni finanziarie

##### **Art.12**

*(Dotazione finanziaria di SPES)*

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il Congresso di Stato presenta alla Terza Commissione Consiliare Permanente un piano di investimenti, sulla scorta di quanto indicato dal Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto a) del primo comma dell'art.2 della presente Legge, indicando chiaramente i costi e i ricavi previsti nel rispetto dei limiti e dei criteri di cui al presente provvedimento;
2. Per attuare il piano di cui al precedente comma, il Congresso di Stato è autorizzato a reperire finanziamenti da organismi internazionali ovvero emettere titoli di debito pubblico o a ricercare differenti forme di finanziamento con apposito provvedimento da adottarsi nella prima Legge finanziaria o di variazione di bilancio utile successiva all'approvazione di detto piano ovvero mediante Decreto Delegato; le somme reperite dovranno essere vincolate:
  - a. Alla dotazione finanziaria di SPES e alla realizzazione del piano di investimenti approvati mediante conferimento di capitale;
  - b. All'efficientamento energetico degli edifici pubblici;

##### **Art.13**

*(Finanziamento di opere per la sicurezza idrica)*


1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il Congresso di Stato presenta alla Terza Commissione Consiliare Permanente un progetto di investimento per la realizzazione di una o più opere idonee alla raccolta e conservazione di acqua potabile, coerentemente a quanto indicato nel Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, per il raggiungimento dell'obiettivo indicato al secondo comma dell'art.2 del presente provvedimento;
2. Per attuare il progetto di cui al precedente comma, il Congresso di Stato è autorizzato a reperire finanziamenti da organismi internazionali ovvero emettere titoli di debito pubblico con apposito provvedimento da adottarsi nella prima Legge finanziaria o di variazione di bilancio utile successiva alla presentazione e approvazione di detto piano ovvero mediante Decreto Delegato; le somme reperite dovranno essere vincolate alla realizzazione delle opere di cui al secondo comma dell'art.2 del presente provvedimento.




**Art.14**  
(Entrata in vigore)


La presente Legge entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua legale pubblicazione.


IL GRUPPO CONSIGLIERE

 (EMANUELE SALMI)

 (ZETTA MATEO)

Giovanni Maria Zoraini (RELATORE) anche per il Consigliere Lombelli Paolo

 (ROBERTO CIAVATTA)

 (ELENA TONCINI)

Deida Gianni (DANIELA GIANNONI)